

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COMUNITÀ FAMILIARE



I. NOME, SEDE E DURATA

Art. 1

Sotto la denominazione "Associazione Comunità familiare" è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione è a Lugano.

Art. 3

La sua durata è illimitata.

II. SCOPO

Art. 4

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. sviluppare una politica familiare con la diretta partecipazione dei membri dell'Associazione;
2. creare e sviluppare rapporti comunitari tra i membri;
3. sviluppare azioni volte a migliorare la qualità della vita dei soci e dei destinatari dei diversi servizi offerti, nella consapevolezza che il proprio benessere implica un impegno attivo e collettivo a favore di quello altrui;
4. promuovere e favorire iniziative che portano alla maturazione ed alla responsabilizzazione dell'individuo, della famiglia e, di conseguenza, della società.

L'Associazione persegue i propri scopi sociali attraverso iniziative proprie o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

Art. 5

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si fonda sulla partecipazione.

Art. 6

L'attività dell'Associazione è orientata da Linee direttive quadriennali e dalla Carta etica di Comunità familiare.

Le Linee direttive possono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea solo se sottoscritte da almeno sette (7) soci disposti a formare il futuro Comitato ed a curarne la realizzazione.

III. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**Art. 7**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato;
- i Revisori dei conti.

Art. 8

L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Comitato mediante avviso scritto (lettera personale o bollettino sociale) da recapitare almeno 21 (ventuno) giorni prima della data prevista per l'Assemblea e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Di regola l'Assemblea ordinaria ha da tenersi entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

Art. 10

Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato, o da almeno 30 (trenta) soci, tutte le volte che gli affari dell'Associazione lo esigano.

Anche tali assemblee devono essere precedute da una convocazione con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni e indicante le trattande all'ordine del giorno.

Art. 11

Le decisioni sono prese solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Possono essere adottate risoluzioni sopra oggetti non debitamente annunciati nell'ordine del giorno solo qualora lo richieda l'urgenza.

Non possono essere adottate risoluzioni inerenti modifiche dello Statuto, dello scopo sociale, della quota sociale, dello scioglimento dell'Associazione se non regolarmente oggetto dell'ordine del giorno comunicato nella convocazione.

Art. 12

L'Assemblea generale è costituita in modo valido, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 13

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- a) l'accettazione e la revisione dello Statuto sociale;
- b) l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci annuali (consuntivi e preventivi), della relazione del Comitato e dei Revisori;
- c) l'approvazione delle Linee direttive;
- d) la nomina dei membri del Comitato, come pure dei due Revisori;
- e) l'esame e le deliberazioni su questioni che il Comitato pone all'ordine del giorno e che i singoli soci possono proporre;
- f) le decisioni sull'assunzione o sulla rinuncia ad un mandato;
- g) l'adesione ad enti o organismi che possono prendere decisioni contrarie al presente Statuto;
- h) le decisioni che le competono per legge o secondo lo Statuto;
- i) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Art. 15

Il Comitato è composto di almeno sette (7) membri.

Non possono essere membri di Comitato i dipendenti dell'Associazione

Al suo interno viene designato il Presidente e il Vicepresidente.

I membri di Comitato vengono eletti per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il mandato al Comitato scade qualora l'Assemblea proceda ad una modifica delle Linee direttive o respinga il Rapporto annuale.

Art. 16

Al Comitato competono:

- la nomina del Direttore generale, dei Direttori e dei Responsabili d'area;
- la nomina del Responsabile dell'informazione e dell'animazione;
- la nomina della Commissione economica composta dal Direttore generale, da un membro del Comitato e da una terza persona;
- la nomina di altre commissioni o organismi che ritiene necessari;
- la promozione di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali;
- le prese di posizione pubbliche riguardanti iniziative e proposte indirizzate all'opinione pubblica, di regola dopo consultazione dei gruppi, delle aree e/o dei soci in genere;
- le prese di decisioni che non sono di competenza di altri organi;
- le decisioni di spese straordinarie per somme inferiori a fr. 20'000.- (ventimila);
- l'adesione ad organismi che non possono prendere decisioni contrarie a questo Statuto;
- la sorveglianza sulla gestione corrente degli affari sociali, di regola demandata al Direttore generale;
- la convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale;
- l'avvio della procedura per l'elaborazione delle nuove Linee direttive;
- l'approvazione e l'adozione dei Programmi quadriennali;
- il dotarsi di un regolamento interno;
- le decisioni in merito all'organizzazione ed alla regolamentazione delle diverse aree, del Direttore generale, del Consiglio di gestione, del Responsabile dell'informazione e dell'animazione, delle commissioni e dei gruppi dell'Associazione.

Art. 17

Il Comitato rappresenta l'Associazione verso i terzi, dirige gli affari sociali ed assume tutte le funzioni che la legge o lo Statuto non riservano espressamente ad un altro organo sociale.

Per qualsiasi impegno verso terzi è necessaria la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con il Direttore generale o con il Responsabile dell'informazione e dell'animazione o con un membro del Consiglio di gestione.

Art. 18

Il Comitato è convocato dal Presidente a seconda delle necessità o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Comitato si organizza autonomamente.

Le sue riunioni sono, di regola, aperte alla partecipazione di tutti i soci, senza diritto di voto.

Il Presidente, il Vicepresidente e un terzo membro del Comitato compongono l'Ufficio presidenziale cui compete:

- la preparazione delle riunioni di Comitato;
- la presa di decisioni urgenti, per le quali non è possibile attendere la convocazione del Comitato.

Art. 19

Il Comitato può decidere in modo valido solamente se la maggioranza dei membri è presente.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Il Comitato decide a maggioranza semplice.

Il Presidente ha un voto preferenziale e può quindi decidere in caso di parità.

Le delibere e le decisioni del Comitato sono messe a verbale.

Art. 20

L'Assemblea generale nomina due Revisori. Essi restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

I Revisori non possono essere membri del Comitato.

Essi redigono annualmente un rapporto sui conti consuntivi e sui bilanci sottoposti all'Assemblea generale per l'approvazione.

IV. SOCI

Art. 21

Acquisiscono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche che accettano il presente Statuto e versano la quota sociale (il cui importo è deciso dal Comitato), in ossequio al principio dell'autotassazione.

Parimenti acquisisce la qualità di socio colui che presta attività regolare e continuativa di volontariato in seno all'Associazione e ne fa formale richiesta al Comitato.

La qualità di socio si perde per dimissione, dopo il mancato versamento della quota sociale per il periodo di un anno o per cessazione dell'attività di volontariato.

Art. 22

I soci possono costituirsi in gruppi.

Un gruppo deve essere composto da almeno 7 (sette) soci e dotarsi di un progetto da sottoporre per approvazione al Comitato.

Il gruppo svolge la sua attività il più possibile autonomamente, dotandosi delle strutture che ritiene opportune e facendo riferimento all'area d'attività o alla funzione in cui viene collocato dal Comitato.

V. ORGANIZZAZIONE

Art. 23

L'Associazione gestisce le seguenti aree d'attività:

- Antenna Icaro;
- Centro Residenziale a Medio Termine (C.R.M.T.);
- Consultorio matrimoniale-familiare;
- CEM - Foyer "Casa di Pictor";
- Gruppo Colonie;
- Gruppo Infanzia;
- Servizio amministrativo.

Per ogni area il Comitato nomina un Direttore o un Responsabile.

I Direttori e i Responsabili di area sono riuniti in un Consiglio di gestione il cui mandato è definito dal Comitato.

Tutte le persone attive nelle aree sono invitate a stabilire e mantenere solidi legami con il resto dell'Associazione.

Art. 24

Il Direttore generale cura la gestione corrente degli affari sociali salvo per quanto disposto diversamente dal presente Statuto, da decisioni dell'Assemblea generale, da decisioni del Comitato o da regolamenti interni.

Il Direttore generale opera a stretto contatto con il Comitato cui compete la definizione del suo mandato.

Art. 25

Il Responsabile dell'informazione e dell'animazione opera a stretto contatto con il Comitato cui compete la definizione del suo mandato e con il Direttore generale.

VI. FINANZE

Art. 26

L'esercizio contabile inizia il 1. (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi dei soci;
- c) dai contributi di altri enti o istituzioni;
- d) da doni e legati.

Art. 28

L'Associazione risponde verso terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, essendo esclusa ogni responsabilità singola dei soci.

VII. REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 29

La revisione totale o parziale del presente statuto potrà aver luogo in qualsiasi momento su iniziativa del Comitato o su domanda di 1/10 (un decimo) dei soci dell'Associazione o da 1/5 (un quinto) dei membri presenti all'Assemblea generale.

Art. 30

La revisione è accettata se viene approvata dai 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea generale.

VIII. SCIoglimento

Art. 31

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione possono essere richiesti dal Comitato o da 1/10 (un decimo) dei soci.

A tale scopo deve essere convocata un'Assemblea generale specifica.

Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione della stessa potranno essere decisi da una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 32

In caso di scioglimento la liquidazione sarà fatta dal Comitato in esercizio al momento, a meno che l'Assemblea generale non decida diversamente.

In questo caso il patrimonio dell'Associazione sarà distribuito ad altre associazioni, fondazioni od opere che perseguono un fine analogo a quello dell'Associazione o devoluto in beneficenza.

Il presente Statuto, che annulla e sostituisce tutti i precedenti, è stato approvato dall'Assemblea generale tenutasi a Primadengo il 28 maggio 2011.